

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4809 del 20/09/2018
Oggetto	Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006, L.R.13/2015 - Impianto mobile di frantumazione e vagliatura per rifiuti speciali non pericolosi Tipo "REV-GCS98", Matricola n.10604, mediante l'attività di recupero R5 - Proponente: GARC S.P.A. con sede legale in Comune di Carpi (MO), Via dei Trasporti n.14 - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (RINNOVO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4968 del 18/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile di frantumazione e vagliatura per rifiuti speciali non pericolosi Tipo “REV-GCS98”, Matricola n.10604, mediante l’attività di recupero R5 – Proponente: GARC S.P.A. con sede legale in Comune di Carpi (MO), Via dei Trasporti n.14 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (RINNOVO)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l’articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio ed il comma 15 attribuisce alla Regione ove l’interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

la Ditta Garc S.p.A., avente sede legale a Carpi (MO), Via dei Trasporti, 14, è autorizzata ai sensi dell’art.208 comma 15 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.426 del 23/09/2008, all’esercizio dell’operazione di recupero identificata al punto R5 dell’allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione e vagliatura tipo “REV-GCS98”, matricola n. 10604 (autorizzazione con validità sino al 01/10/2018);

la determinazione n.426/2008 è stata modificata con la determinazione ARPAE DET-AMB-2016-1076 del 18/04/2016;

considerato che:

In data 26/03/2018, Garc ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell’ARPAE Sezione di Modena domanda ai sensi dell’art. 208 comma 15 del Dlgs.152/06, assunta agli atti con prot. PGMO/2018/6125, intesa ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell’autorizzazione ed in data 07/09/2018, ha fornito elementi di chiarimento di un proprio errore materiale di compilazione dell’istanza (prot. ARPAE PGMO/2018/17690);

per permettere l’esercizio dell’attività, l’autorizzazione unica deve ricomprendere e sostituire, ai sensi dell’art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Titolo sostituito	Ente competente
Autorizzazione di impianto mobile di recupero (art.208 del Dlgs.152/06)	ARPAE

in relazione alla materia di antimafia, alla data dell’emanazione del presente atto, la Società richiedente risulta iscritta alla cosiddetta “White List” di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena. L’iscrizione nell’elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

considerato inoltre che:

la domanda risulta completa di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione necessaria all'espletamento della relativa istruttoria tecnica;

durante i lavori istruttori è stato acquisito il contributo istruttorio espresso da ARPAE - Servizio Territoriale Distretto Area Nord con prot. n.17718 del 07/09/2018;

alla riunione decisoria della Conferenza di Servizi, pur regolarmente convocata da ARPAE per il giorno 14/09/2018, nessuno dei convocati ha partecipato, ne' ha espresso la propria posizione con l'invio di formali comunicazioni; pertanto, ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della L.241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di Comune di Carpi, AUSL Modena, ATERSIR e Provincia di Modena;

non sono stati quindi rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica con le prescrizioni individuate nel presente atto;

considerato infine che:

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEZIONE GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 euro**.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06 la società Garc S.p.A., con sede legale a Carpi (MO) via dei Trasporti n.14, all'utilizzo dell'impianto mobile di frantumazione e vagliatura tipo "REV-GCS98", matricola n. 10604 per lo svolgimento dell'attività "*R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*" (frantumazione/ macinazione) di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs 152/06, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi,
- b) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. L'autorizzazione è riferita all'impianto di trattamento mobile tipo "REV-GCS98" matricola n.10604 dotato della prescritta marcatura CE costituito da: carro cingolato tipo S 30/38 M,

frantoio a mascelle FGPL 90IM 900 x 800 (pezzatura massima d'alimentazione 500/600 mm – produzione 50/180 tonn/h), alimentatore a piastre, tramoggia di carico, gruppo motore, nastro deferrizzatore per la divisione di materiali ferrosi dal frantumato, nastro trasportatore principale, nastro trasportatore laterale, vaglio vibrante sgrossatore tipo VP 150/105, nebulizzatore per l'abbattimento delle polveri, quadri elettrici correlati.

2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi nonché i relativi quantitativi massimi trattabili annualmente sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Qmax – t/anno
17 01 01	cemento	6.000
17 01 02	mattoni	13.000
17 01 03	mattonelle e ceramiche	7.000
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	60.000
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	60.000

3. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e prodotti nel luogo ove viene di volta in volta installato l'impianto.
4. I rifiuti sottoposti a trattamento devono essere privi di amianto; l'assenza di amianto deve essere verificata preliminarmente alla macinazione degli stessi. Qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.
5. I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 devono avere caratteristiche di Materie Prime Secondarie per l'edilizia conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186. Le analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità alla predetta Circolare devono essere effettuate per lotti come previsto alla "Nota 3 (Frequenza delle prove)" dell'Allegato C ed essere conservate a disposizione delle autorità di controllo.
6. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a registrare sull'apposito registro di carico e scarico ogni intervento di trattamento di rifiuti effettuato con l'impianto mobile precisando (se necessario anche con l'utilizzo della sezione note) il tipo di rifiuto o di materia prima secondaria ottenuta dal trattamento e, in caso di rifiuto, il soggetto a cui vengono affidati tali rifiuti. Tale soggetto può essere in ogni caso il "produttore originario" del rifiuto stesso (ad es: il titolare del cantiere edile) che, solo se in possesso di un proprio registro di carico / scarico provvede alle necessarie registrazioni indicando nello spazio note la provenienza dei rifiuti da trattamento con impianto mobile e gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto stesso. Successivamente il "produttore originario" deve provvedere a recuperare o smaltire i rifiuti trattati per mezzo di soggetti legittimati. I rifiuti possono altresì essere ceduti a soggetti terzi autorizzati secondo procedure di Legge.

7. L'utilizzo dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti è consentito solamente previa verifica delle caratteristiche di Materia Prima Secondaria per l'edilizia conforme all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.
Si ricorda che le Materie Prime Secondarie (MPS) devono essere caratterizzate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005. In particolare, la caratterizzazione deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare di cui sopra e comunque, su cumuli massimi di 3000 mc, ben identificabili presso il cantiere.
Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc, la caratterizzazione deve essere ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.
Le analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità alla predetta circolare devono essere conservate presso la sede legale della ditta, a disposizione delle autorità di controllo.
8. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti deve essere verificato che i materiali da frantumare non contengano impurità (es: plastiche, eternit, cavi elettrici, isolanti, ecc..) che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento.
9. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati.
10. L'attività di frantumazione di inerti deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione presenti nel frantumatore mobile al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri.
11. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
12. L'utilizzo del mezzo mobile presso i cantieri nel territorio della regione Emilia Romagna può avvenire previa acquisizione dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici così come previsto dalla LR. n.15 del 09/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n.45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della LR. n.15/2001".
13. Non è previsto né ammesso l'uso notturno dell'impianto.
14. Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
15. Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività** allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

16. Presso la sede legale di Garc deve essere tenuto aggiornato un registro di carico e scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'art.190 del D.Lgs. 152/06. Tale registro deve essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
- c) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **250.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 2. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 3. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- d) di stabilire che **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino all'invio, da parte di ARPAE della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria;
- e) di dare atto che la determinazione della Provincia di Modena n.426/2008, modificata con la determinazione ARPAE DET-AMB-2016-1076 del 18/04/2016, è da intendersi a tutti gli effetti decaduta a partire dal 02/10/2018 (scadenza dell'autorizzazione previgente), oppure dal momento dell'invio della lettera di accettazione delle garanzie finanziarie, qualora sia antecedente a tale data;
- f) di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- g) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data del presente atto, ovvero fino al giorno 19/09/2028** ed è rinnovabile inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- h) di precisare che la società è tenuta a:
1. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
 2. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente, ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale, negli organismi tecnici (responsabile impianto) e nella configurazione impiantistica;
- i) di informare che **l'Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- j) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

- k) di trasmettere copia del presente atto alla ditta Garc Spa, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
- l) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.